

Relazione alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Maggi “Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 ‘Promozione e sviluppo della cooperazione sociale’”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge introduce la possibilità che, accanto alle cooperative sociali che esercitano rispettivamente attività di “tipo A” e precisamente che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e di “tipo B” cioè che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ci siano anche le cooperative sociali impegnate in entrambe le attività, solo a condizione che:

- a) l'organizzazione della cooperativa sociale preveda una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;
- b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
- c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

Tale interpretazione è conforme anche a quanto già evidenziato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 153/1996; infatti “in questi anni di applicazione della normativa (legge 381/1991) si è avuto modo di constatare come la complessità delle problematiche oggetto di intervento e l'evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio abbia indotto molte cooperative sociali a formulare progetti tesi a raggiungere la promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/1991.

Pertanto, considerato che il Ministero del Lavoro ritiene superata la preclusione alla costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si ritiene opportuno modificare l'articolo 3 (Albo regionale delle cooperative sociali) della legge regionale 34/2001 proprio in virtù del fatto che molte aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità comportano interventi funzionalmente collegati.

Con l'articolo 2 è stabilita l'invarianza finanziaria, pertanto dalla presente proposta di legge non derivano né possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Con l'articolo 3 è stabilito che restano salve le iscrizioni all'albo disposte ai sensi della legge regionale 34/2001 nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione della corrente legge sul BURM.